



COMUNE DI TRICHIANA
 PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14**

**OGGETTO:** *Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) – componente dell'Imposta Unica Comunale.*

~~~~~

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare di Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	DA CANAL Fiorenza	X		8.	ROSSET Secondo		X
2.	BERNARD David	X		9.	TRINCERI Calogero Matteo	X	
3.	CAPRARO Giorgio	X		10.	CAVALLET Giorgio	X	
4.	D'ALPAOS Lara	X		11.	CESCA Matteo	X	
5.	DANIELI Elisa	X		12.	ROSSET Tamara	X	
6.	FRANCO Gianluca	X		13.	CERENTIN Alessia	X	
7.	REOLON Michele	X					

Presiede il Sindaco sig. DA CANAL Fiorenza

Partecipa il Segretario Comunale dott. FLORIDIA Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopra indicato.

**OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della
tassa dei rifiuti (TARI) – componente dell'Imposta Unica Comunale.**

L'assessore Trincerì Calogero Matteo espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il **Sindaco** apre la discussione.

Interviene il **Consigliere Giorgio Cavallet** per annunciare il voto contrario del proprio Gruppo e rileva che la distanza dall'abitazione ai cassonetti di raccolta prevista per poter beneficiare della riduzione è aumentata, quindi si tratta di un aumento tariffario.

Interviene il **Consigliere Michele Reolon** il quale ringrazia l'Assessore Trincerì per aver predisposto una tariffazione equilibrata ed annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le
dichiarazioni di voto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione sull'argomento;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni, con il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 8 settembre 2014, n. 32, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che a partire dal 1 maggio 2016 verrà affidata alla società Bellunum srl la gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e ciò comporterà una modifica dell'attuale collocamento dei punti di raccolta;

VALUTATO l'agevolazione prevista dall'art.22 del regolamento Tari, prevista a favore delle utenze poste a determinate distanze dai punti di raccolta, non risulta più adeguata al nuovo sistema di raccolta;

RITENUTO pertanto necessario modificare l'art. 22 del vigente regolamento Tari nel seguente modo al fine di adeguarlo alle nuove modalità di gestione del servizio che entreranno in vigore dal 1 maggio 2016:

*Art. 22
ZONE NON SERVITE*

1. *La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.*
2. *Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, la tassa da applicare è ridotta in misura del:*
 - a. *70% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a ~~500~~ 800 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o pari a ~~1000~~ 1200 metri lineari*
 - b. *60% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a ~~1001~~ 1201 metri lineari*
3. *La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.*
4. *La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta e sarà soggetta a verifica da parte dell'ufficio vigilanza.*
5. *La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dai commi precedenti viene computata dal limite della proprietà privata al cassonetto di raccolta del rifiuto secco indifferenziato più vicino.*

RITENUTO altresì di modificare l'art. 30 comma 2 relativo alla scadenza delle rate di pagamento nel modo seguente:

*Art. 30
RISCOSSI
ONE*

1. *Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento per ogni specifica utenza.*
2. *Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe, consentendo di norma almeno 2 (due) rate a cadenza semestrale ~~scadenti il giorno 16 del mese~~. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata.*
3. *La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*
4. *Qualora alla data della scadenza della prima rata non siano ancora state approvate le tariffe dell'anno di riferimento la liquidazione dell'acconto è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio alla/e rata/rate successiva/e. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
5. *Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L.27/12/2006, n. 296).*
4. *Il versamento della TARI non è dovuta quando l'importo annuale risulta inferiore a 5,00 euro; Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 5,00euro.*
5. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme*

da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

DATO ATTO che secondo quanto dispone l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dal comma 8 dell'art. 27 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il termine

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i medesimi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il Ministero dell'interno con D.M. 28-10-2015 ha stabilito che il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, è differito dal 31 ottobre¹ al 31 dicembre 2015 e che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

DATO ATTO che il Ministero dell'interno con D.M. 1 marzo 2016 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che l'efficacia delle deliberazioni è subordinata all'invio in forma telematica mediante l'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la loro pubblicazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIESTI ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inseriti nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria in data 21/04/2016 – protocollo comunale n. 4055; espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli 8 e contrari 4 (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Tamara Rosset e Alessia Cerentin, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di modificare il vigente regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) – componente dell'Imposta Unica Comunale come segue:

- all'art. 22 "ZONE NON SERVITE":

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei

¹ Termine stabilito con DM 3 luglio 2015.

limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. *Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, la tassa da applicare è ridotta in misura del:
c. 70% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a ~~500~~ **800** metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore **o pari a ~~1000~~ 1200** metri lineari
d. 60% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a ~~1001~~ **1201** metri lineari*
3. *La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.*
4. *La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta e sarà soggetta a verifica da parte dell'ufficio vigilanza.*
5. *La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dai commi precedenti viene computata dal limite della proprietà privata al cassonetto di raccolta del rifiuto secco indifferenziato più vicino.*

- all'articolo 30 "RISCOSSIONE":

1. *Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento per ogni specifica utenza.*
2. *Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe, consentendo di norma almeno 2 (due) rate a cadenza semestrale ~~scadenti il giorno 16 del mese~~. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata.*
3. *La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*
4. *Qualora alla data della scadenza della prima rata non siano ancora state approvate le tariffe dell'anno di riferimento la liquidazione dell'acconto è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio alla/e rata/rate successiva/e. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
5. *Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L.27/12/2006, n. 296).*
6. *Il versamento della TARI non è dovuta quando l'importo annuale risulta inferiore a 5,00 euro; Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 5,00 euro.*
7. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.*

2. di prendere atto che le predette modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune ed a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza;

Successivamente con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli 8 e contrari 4 (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Tamara Rosset e Alessia Cerentin, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. vo 267/2000, stante l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) – componente dell'Imposta Unica Comunale.

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole
- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Resp. del Servizio economico-finanziario
Cassandra Paola

Trichiana, 21/04/2016

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole
- in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. del Servizio economico-finanziario
Cassandra Paola

Trichiana, 21/04/2016

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DA CANAL Fiorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE
FLORIDIA Fabrizio

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;

TRICHIANA,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Christina Cordella

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

TRICHIANA,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Christina Cordella

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Prot.	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

SI COMUNICA CHE

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

TRICHIANA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FLORIDIA Fabrizio